

Ricorso proposto il 24 dicembre 2018 — Tecnodidattica/EUIPO (Base per lampade)**(Causa T-752/18)**

(2019/C 72/48)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Tecnodidattica SpA (San Colombano Certenoli, Italia) (rappresentanti: S. Corona e F. Corona, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Domanda di marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di una base per lampade) — Domanda di registrazione n. 14 997 308*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 ottobre 2018 nel procedimento R 76/2017-2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2018 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou / Commissione**(Causa T-757/18)**

(2019/C 72/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakas Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della Commissione, del 9 agosto 2018, sulle misure concesse dalla Grecia a favore di determinati casinò greci SA.28973 — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi proposti in via subordinata al fine di far valere che la decisione impugnata ha violato i suoi diritti procedurali e deve, quindi, essere annullata.

1. Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha esaminato se l'asserita misura di aiuto di Stato attribuisce un «vantaggio sulla capacità di attrarre i clienti», deve essere ritenuta come una decisione di non sollevare obiezioni adottata in seguito al procedimento preliminare di esame. Pertanto, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d'indagine perché sussistevano seri dubbi in ordine all'esistenza di un vantaggio sulla capacità di attrarre i clienti finanziato mediante risorse statali.
2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione era in ogni caso tenuta a riavviare il procedimento formale d'indagine in virtù della sentenza nella causa T-425/11. Infatti, la ricorrente fa valere che la Commissione era tenuta, in linea di principio, a fornire informazioni alle parti interessate sulla possibilità di manifestare il loro punto di vista prima dell'adozione della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2018 — La Caixa/EUIPO — Imagic Vision (imagin bank)

(Causa T-761/18)

(2019/C 72/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fundació bancaria caixa d'estalvis i pensions de Barcelona La Caixa (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol e J. Rodríguez Fuensalida, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Imagic Vision, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo imagin bank — Domanda di registrazione n. 14 861 108

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 ottobre 2018 nel procedimento R 1954/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso avverso la decisione impugnata;
- dichiarare che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio è stato erroneamente applicato in detta decisione;